

conforme della Commissione consultiva per le promozioni e i tramutamenti ».

*Aggiungere in fine all' articolo il seguente comma:*

« Nel procedere alla modificazione e revisione delle piante organiche dei tribunali, con l'assegnazione dei nuovi posti di giudice e di aggiunto, il Governo dovrà prendere per base il numero delle sentenze civili e penali pronunciate nell'ultimo decennio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco.

POZZO MARCO. In ordine alla prima proposta, se l'onorevole ministro e la Commissione accettano che le sezioni sieno presiedute, come ora, per legge, dal giudice più anziano, essa non ha più ragione d'essere, e quindi non vi insisto. In ordine alla seconda aggiunta prego la Camera di voler considerarne tutta l'importanza. (*Conversazioni animate*). Se dobbiamo discutere, bene; altrimenti rinunzio a parlare!

PRESIDENTE. Ho già pregato più di una volta che non si facciano conversazioni!

POZZO MARCO. Con l'articolo terzo si dà facoltà al Governo di modificare con decreti reali le piante organiche dei tribunali. Io propongo che, nel procedere a questa modificazione e revisione, si debba prendere per base il numero delle sentenze.

Se si ritiene che questo elemento non sia sufficiente, che non debba essere l'unico ed esclusivo, io prego il ministro e la Commissione di volere indicare quali altri elementi saranno tenuti in conto nel formare le piante organiche; ma non credo che si possa consentire al Governo la facoltà di modificare *ad libitum*...

MANNA, *relatore*. Ma, c'è l'emendamento dell'onorevole Di Stefano!

POZZO MARCO. Finora non ho udito accennare nè dall'onorevole ministro, nè dall'onorevole relatore, che si accetti l'emendamento dell'onorevole Di Stefano! Se questo emendamento è accolto, non ha più ragion d'essere l'emendamento mio, che resta assorbito dall'altro.

MANNA, *relatore*. Se l'ho detto esplicitamente!

POZZO MARCO. Ne sono lieto, ma è impossibile tener dietro ad una discussione così tumultuaria. Io non avrei parlato se avessi udita questa dichiarazione; non mi resta dunque che prenderne atto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Delle ragioni, che hanno consigliato l'abolizione del grado di vicepresidente, io parlai quando si discusse il bilancio di grazia e giustizia, ho parlato nel corso di questa stessa discussione, e non le ripeterò. Sulle ragioni, le quali mi consigliarono, abolendo il grado di

vicepresidente, a stabilire che le sezioni saranno rette dal giudice scelto con lo stesso decreto, che, nel principio d'anno, assegna i giudici alle rispettive sezioni, non mi dilungherò.

Basterà di dire che erano ragioni attinte esclusivamente al desiderio di aver con maggiore probabilità giudici capaci, atti a dirigere le discussioni civili e penali, per presiedere queste sezioni.

Ma poichè si fa un *casus belli* di questa modesta novità, e poichè, specialmente i magistrati nostri colleghi attestano che essa susciterebbe il finimondo fra i giudici anziani che venissero sostituiti da altri meno anziani a fungere da vicepresidenti, rinunzio al secondo comma dell'articolo 3 lasciando che la presidenza delle sezioni dei tribunali sia assunta dai giudici più anziani, come è oggi, nel caso di mancanza di vicepresidenti titolari.

Un'altra dichiarazione mi affretto a fare. Noi abbiamo chiesto coll'articolo 3 in discussione che ci venisse accordata la facoltà di modificare le piante organiche dei tribunali creando 65 aggiunti e 65 giudici, ma soggiungendo che entro un anno dall'attuazione della legge le piante organiche sarebbero state definitivamente fissate con decreto reale.

Ma poichè si è osservato che era esagerata la facoltà nel Governo di approvare le variazioni delle piante organiche introdotte da esso stesso; e poichè si è fatto appello al mio amore per l'organizzazione liberale delle nostre istituzioni giudiziarie, io accettò la proposta che fu fatta di sottoporre le nuove piante organiche all'approvazione del Parlamento, con apposito disegno di legge. Accetto quindi l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, a cui si è associato l'onorevole Pozzo, modificando l'ultima parte dell'articolo 3 in questi termini:

« Entro un anno dalla completa attuazione della presente legge, le piante organiche suddette dovranno essere approvate per legge ». (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pozzo ella non insiste.

POZZO MARCO. Mi sono associato all'emendamento del collega Di Stefano, e l'altro « previo parere, ecc. » resta assorbito.

TRIPEPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TRIPEPI. Domando uno schiarimento all'onorevole ministro e all'onorevole relatore: che cosa vuol dire entro un anno dalla completa attuazione della presente legge? Da quando decorre questo termine? Che cosa si intende per completa attuazione?

LOJODICE. Da quando va in vigore.